



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
Cons. Gianfranco BUSSETTI	Componente
Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
Cons. Paolo GIUSTI	Componente
Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente
Primo Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
Primo Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione del 16 giugno 2006 intercorsa tra Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, Giunta regionale e Consiglio regionale delle autonomie locali;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Graziella De Castelli;

## PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota del 18 febbraio 2008, prot. n. 17, pervenuta nella stessa giornata, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo (Livorno) in merito alla possibilità di attribuzione di competenze anche gestionali, e quindi di uno specifico PEG, al dipendente che riveste l'incarico di posizione organizzativa presso l'Ufficio di supporto agli organi di governo.
2. La Sezione deve in via preliminare verificare l'ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo e sia in ordine al profilo oggettivo dell'attinenza del parere richiesto alla materia della contabilità pubblica, materia che delimita normativamente l'ambito di esercizio della funzione consultiva.
3. Quanto al primo aspetto (soggettivo) osserva il Collegio che la previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione tra Regione ed Enti Locali previsto dal novellato art. 123 della Costituzione, testimonia l'intenzione del legislatore di creare, in via normale, un sistema di filtro e luogo di sintesi delle richieste degli enti locali affinché la Sezione venga adita in via consultiva su questioni, anche pratiche, ma di portata generale. Ciò tuttavia non esclude la possibilità per i singoli enti di richiedere direttamente il parere alla Sezione di controllo, qualora ricorrano giustificati motivi;
4. Sotto il profilo oggettivo, la Sezione, in coerenza con gli indirizzi e i criteri generali dettati dalla Sezione delle autonomie per l'esercizio della funzione consultiva, intende tale nozione come il sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici e che regola quindi i rapporti relativi alla gestione del pubblico denaro e, quindi la richiesta di parere è ammissibile avendo ad oggetto l'interpretazione della normativa vigente in materia di attribuzione di risorse alla posizione organizzativa che è preposta all'ufficio di supporto agli organi di direzione politica e quindi conseguenti a procedimenti che si inseriscono nel ciclo di bilancio nella sua nozione più ampia.
5. Nel merito, la soluzione del quesito posto inerente alla corretta applicazione dell'art. 90 del decreto legislativo 267/2000, prende le mosse dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 con riferimento alle amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle quali si stabilisce che tali uffici sono destinati a fornire il necessario supporto tecnico all'organo politico anche ai fini della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti".
6. Dalla lettura dell'art. 90 del TUEL emerge in primo luogo che dalla costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica dell'Ente consegue, in via generale, l'individuazione diretta da parte del Sindaco del personale che li compone e un elevato grado di

autonomia funzionale ed organizzativa, con proprie dotazioni di personale e di capacità di spesa assegnate. La ratio della norma in argomento è quella di garantire agli organi politici di svolgere le funzioni di indirizzo e controllo che Sindaco e Giunta sono chiamati ad esercitare sulla struttura dell'Ente, in analogia a quanto stabilito dall'art. 14, c. 1, del decreto legislativo n. 165/2001. In buona sostanza l'ordinamento considera che l'esercizio delle funzioni di direzione politica possa necessitare di un qualificato e continuo supporto operativo (di natura amministrativa) da parte di appositi uffici secondo quanto previsto in via regolamentare.

7. Venendo all'analisi della situazione descritta, si riscontra che la disciplina legislativa e contrattuale vigente, lasciano ampi spazi all'autonomia normativa dell'ente soprattutto in materia di organizzazione, anche avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 117, comma 6, della Costituzione. L'art. 90 citato stabilisce infatti che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la istituzione di appositi uffici, a supporto degli organi di direzione politica, con utilizzazione di dipendenti dell'ente, ovvero di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato (ai quali è applicato il CCNL enti locali ex c. 2).

8. In ordine ai poteri di organizzazione dell'ufficio e alle modalità di attuazione degli obiettivi assegnati dagli organi politici, rimane pertanto fermo il principio della piena autonomia delle attività affidate e dei compiti di coordinamento e di direzione del personale che opera in detto ufficio, con la conseguente possibilità di disporre delle spese strettamente necessarie al suo funzionamento. E il piano esecutivo di gestione è lo strumento attraverso il quale ai responsabili dei servizi sono assegnati obiettivi ed affidate le dotazioni necessarie per conseguirli.

9. Si ritiene pertanto che, nei limiti e con le modalità espressamente contenute nel regolamento di organizzazione, in base a quanto stabilito dall'art. 90 del TUEL, ad uffici di supporto degli organi di indirizzo politico può essere affidata la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie strettamente strumentali e funzionali all'esercizio dei compiti medesimi.

P.Q.M

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune e trasmessa alla Sezione regionale di controllo con nota del 14 febbraio 2008, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali, al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo, al Presidente del Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2008

Il Presidente  
f.to Francesco BATTINI

Il Relatore  
f.to Graziella De Castelli

Depositata in segreteria il 18 febbraio 2008

Il Direttore della segreteria  
f.to Pier Domenico Borrello